



CITTA' DI AVIGLIANA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 145 DEL 11/11/2020

Oggetto : MERCATO DEL GIOVEDI' – EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO AI SENSI DEL D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO

- RILEVATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA l'ordinanza sindacale n. 58 del 20/05/2020, avente per oggetto: "Emergenza COVID 19 – riapertura del mercato settimanale del giovedì a tutti gli operatori per la vendita di qualsiasi merceologia";
- VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale si è stabilita la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 fino al giorno 31 gennaio 2021;
- VISTO l'art. 3, comma 4, lett. b) del D.P.C.M. 3 novembre 2020, il quale stabilisce che **sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;**
- VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020, con la quale tutto il territorio della Regione Piemonte viene collocato nello "Scenario di tipo 4" (cosiddetta "zona rossa"), a cui pertanto si applicano le misure di contenimento del contagio previste dall'art. 3 del D.P.C.M. citato;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno 07/11/2020, che precisa ulteriormente che "in Area rossa i mercati, sia coperti che all'aperto, sono chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";
- CONSIDERATO che pertanto a partire dal giorno giovedì 12 novembre il mercato di Avigliana si svolgerà esclusivamente con la partecipazione degli operatori che vendono merci di cui al Settore Alimentare;
- RITENUTO che occorra intervenire sulla consueta distribuzione dei posteggi degli alimentaristi, allontanandoli l'uno dall'altro così da poter garantire una distanza di almeno un metro a garanzia della salute degli operatori e dei clienti;
- RITENUTO inoltre di dover intervenire anche sui posteggi rimasti vuoti, individuando quali posteggi possano essere assegnati in spunta ed eliminando temporaneamente quelli che non garantiscano la distanza di almeno un metro dagli altri posteggi;



CITTA' DI AVIGLIANA

- RITENUTO inoltre che, al fine di non creare disparità nella formazione della graduatoria di spunta con gli operatori per i quali è interdetta la partecipazione al mercato, sia necessario sospendere il conteggio delle presenze degli operatori che occupano di spunta;
- VISTA la planimetria allegata alla presente ordinanza, nella quale sono indicati:
 - la nuova collocazione dei banchi alimentari dei titolari a posto fisso;
 - i posteggi che possono essere assegnati in spunta (esclusivamente a operatori di cui al settore alimentare);
 - i posteggi che per ragioni di sicurezza igienico-sanitaria non possono essere assegnati ad alcun operatore;
- VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. **di stabilire che a partire dal giorno giovedì 12 novembre 2020 al mercato sia consentita la partecipazione esclusivamente degli operatori – titolari di posto fisso e “spuntisti” - che svolgano attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;**
2. **Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, la temporanea modifica dell’area mercatale secondo quanto riportato nella planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, la quale indica:**
 - **la nuova collocazione dei banchi alimentari dei titolari a posto fisso;**
 - **i posteggi che possono essere assegnati in spunta (esclusivamente a operatori di cui al settore alimentare);**
 - **i posteggi che per ragioni di sicurezza igienico-sanitaria non possono essere assegnati ad alcun operatore;**
 - **i posteggi riservati agli agricoltori, secondo la redistribuzione operata con D.G.C. n. 191 del 12/010/2020;**
3. **di stabilire che, ove possibile, i banchi dei titolari di posto fisso spostati mantengano le dimensioni del posteggio originario; tuttavia, qualora la Polizia Locale lo ritenesse necessario ed indispensabile per garantire la sicurezza igienico-sanitaria, potrà disporre seduta stante ed in maniera insindacabile la riduzione, così da garantire la distanza di sicurezza interpersonale;**
4. **di stabilire che possano essere effettuate le operazioni di spunta esclusivamente per gli operatori che trattino generi per i quali è consentita la vendita;**
5. **di stabilire che non vengano conteggiate le presenze degli operatori di spunta, al fine di non creare disparità nella formazione della graduatoria di spunta con gli operatori per i quali è interdetta la partecipazione al mercato;**



CITTA' DI AVIGLIANA

6. di stabilire che la distribuzione dei posteggi di cui alla presente ordinanza venga mantenuta fino a nuove disposizioni che riconducano l'area mercatale alla conformazione abituale, senza che nulla possa essere fatto valere dagli operatori temporaneamente spostati;
7. di stabilire che, nel caso della verifica di un afflusso di persone tale da creare assembramenti e conseguentemente rischi per la salute pubblica, la Polizia Locale, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di ulteriori atti, potrà imporre il temporaneo contingentamento degli ingressi per il tempo necessario al deflusso delle persone in eccesso;
8. Di stabilire che il mercato si svolga con le seguenti prescrizioni:
 - Ad ogni accesso dell'area mercatale sono posti cartelli informativi per la clientela sui corretti comportamenti da tenere;
 - Tutte le persone che accedono all'area mercatale (operatori e clienti) devono obbligatoriamente indossare una mascherina;

MISURE A CARICO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO:

- I titolari dei posteggi sono tenuti a rendere inaccessibili al pubblico gli spazi liberi tra un banco e l'altro, così da evitare assembramenti in spazi estremamente ristretti;
 - Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - Obbligo dell'uso costante della mascherina e dei guanti o in alternativa igienizzazione frequente delle mani;
 - Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - Fornitura obbligatoria di guanti "usa e getta" alla clientela nelle attività di acquisto di abbigliamento e alimenti e bevande o, in assenza, imposizione del divieto assoluto di toccare la merce;
9. di stabilire che la presente ordinanza ha validità fino alla sua revoca;

AVVERTE

- che per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla normativa statale emanata in materia, al DPCM del 3 novembre 2020 e all'ordinanza n. 127 del 6 novembre 2020 adottata dalla Regione Piemonte.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia.

Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, la violazione amministrativa alle disposizioni contenute nella presente ordinanza prevede una sanzione edittale da Euro 400,00 ad



CITTA' DI AVIGLIANA

Euro 1.000,00 e può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta delle somme sotto indicate:

- entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione: Euro 280,00;
- dal sesto al sessantesimo giorno dalla contestazione/notificazione della violazione: Euro 400,00.

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n. 58 del 20/05/2020.

Il Sindaco

ARCHINA' ANDREA / ARUBAPEC S.P.A.

(sottoscritto digitalmente)